

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1857

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COGGIOLA, PINO, CAVALLOTTI, ANGELINI LUDOVICO, BERARDI**

*Annunziata il 28 ottobre 1955*

**Modifica all'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 11 aprile 1955, n. 379, « Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », ha risolto antichi e difficili problemi relativi al trattamento di quiescenza degli impiegati e dei salariati degli Enti locali e degli insegnanti di asili e di scuole elementari parificate.

Ha salvaguardato, parimenti, gli interessi degli Enti locali, chiamati a contribuire nella costituzione dei cespiti di entrata della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, in quanto ha ridotto di parecchi milioni il loro carico annuo contributivo.

Inoltre, con le disposizioni previste dal Capo V della legge, e, precisamente, con l'articolo 35, ha consentito il passaggio di iscrizione dalla Cassa per le pensioni ai sanitari a quella per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, oltre che ai sovrintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri, anche al personale laureato in medicina e chirurgia degli Enti ed Istituti, contemplati dall'articolo 3 della legge, purché essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplicino l'esercizio della professione medico-chirurgica e non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari degli Enti ed Istituti stessi, di esplicare, fuori servizio, tale esercizio.

Con tali disposizioni si risolse anche il problema di migliorare il trattamento di

quiescenza degli ufficiali sanitari e dell'altro personale sanitario igienista dipendente da Enti locali, che costituiva la finalità delle due iniziative parlamentari, adombrate coi disegni di legge n. 634 e 644, ritirati entrambi, nel dicembre 1954, su richiesta dei rispettivi proponenti, senatori Benedetti, Alberti e Tealdi.

È, tuttavia, da rilevare una menda assai sensibile nella formulazione dell'ultimo comma del cennato articolo 35, nel senso che nella indicazione del personale sanitario interessato non si fa cenno ai veterinari addetti agli Uffici municipali d'igiene.

Eppure anche ad essi, come ai medici degli Uffici d'igiene, è vietato il libero esercizio della professione ed in servizio, come ai detti medici, sono affidate esclusive mansioni di vigilanza igienico-sanitaria.

La mancata inclusione di codesto personale sanitario è, probabilmente, da ritenersi pura dimenticanza, perché, se fosse stata intenzionalmente voluta, sarebbe stata commessa nei suoi riguardi una ingiustizia.

Parificati i veterinari degli Uffici d'igiene nella carriera ai medici igienisti, è intuitivo che debbano essere parificati ad essi anche nel trattamento di quiescenza.

Altra non indifferente dimenticanza della legge in questione è quella che concerne il personale sanitario igienista degli Enti locali già collocato in pensione. Anche per questo personale nessun provvedimento è statuito

nella nuova legge. E si che l'estensione agli igienisti pensionati delle provvidenze, di cui all'articolo 35 della legge, non sarebbe stato altro che il doveroso riconoscimento di un diritto non potuto, finora, far valere e avrebbe posto, finalmente, un giusto riparo ad una grave situazione di disagio morale ed economico, di cui soffre immeritadamente il personale stesso.

D'altra parte, l'esiguo numero dei sanitari igienisti pensionati, a cui si dovrebbe provvedere (circa 400), anche se il rapporto accertato tra iscritti e pensionati della Cassa per le pensioni ai sanitari (42,70 per cento) dovesse ripetersi per il gruppo degli Ufficiali sanitari e dei sanitari degli Uffici d'igiene conferma la non difficile possibilità di emendamento. Ciò specialmente, se si tenesse conto che la grande maggioranza degli at-

tuali sanitari igienisti pensionati è composta di ultra settantenni, i quali già godono del massimo trattamento di quiescenza previsto dalla Cassa per le pensioni ai sanitari, e che, fatalmente, sarà assai esiguo il numero degli anni di godimento della pensione stessa, anche nei casi di pensione indiretta o di reversibilità.

Si rende perciò necessario sanare una situazione veramente precaria tuttora esistente a danno del su menzionato personale sanitario e malgrado delle disposizioni, di cui all'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Si confida quindi che il Parlamento approvi le opportune modifiche, le quali consentiranno anche ai veterinari addetti agli Uffici municipali d'igiene ed ai medici e veterinari pensionati degli Uffici stessi di beneficiare delle provvidenze volute dalla citata legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il 3° comma dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è sostituito dai seguenti:

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche nei riguardi dei medici e dei veterinari dipendenti da uno degli Enti contemplati dall'articolo 3, comma 1, purché presso gli Enti predetti non esplicino l'esercizio della professione e non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge o Regolamento degli Enti stessi, di esplicare, fuori servizio, tale esercizio.

Ai sanitari predetti che, presentemente, fruiscono del trattamento di quiescenza, previsto dalla Cassa per le pensioni ai sanitari, è estesa la facoltà di chiedere che il loro trattamento di pensione venga regolato secondo le norme, di cui ai commi precedenti.

La richiesta, da trasmettersi alla Direzione degli Istituti di previdenza, deve essere munita della documentazione comprovante che, durante il periodo dell'attività del servizio dei sanitari, di cui al precedente comma, era stato loro imposto il divieto di esercitare la libera professione.

La riliquidazione delle loro pensioni sarà fatta in base all'ultimo stipendio pensionabile percepito dagli interessati, durante il loro servizio attivo. L'ammontare di tale stipendio dovrà essere indicato dall'Ente presso cui i sanitari prestarono servizio.